

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 08/07/2024

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo totale di euro 1.884,99, oltre alle spese di assistenza difensiva nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che il ricorrente avesse sottoscritto una quietanza liberatoria, in seguito alla ripetizione delle somme risultanti a suo favore nel conteggio di estinzione anticipata, dal cui tenore poteva inequivocabilmente rinvenirsi la rinuncia dello stesso ad ottenere il rimborso di ulteriori somme derivanti dal medesimo contratto (come rilevato da alcune pronunce di molteplici Collegi territoriali di questo Arbitro).

Circa le voci commissionali, sottolineava la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring.

Evidenziava la congruità dell'importo restituito a titolo di commissioni in favore dell'intermediario, calcolato in base al criterio del costo ammortizzato secondo quanto previsto in contratto e nel piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente, da cui risultano gli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento.

Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava che il resistente non avesse allegato documentazione da cui evincere che le commissioni in favore dell'intermediario dovessero imputarsi ad attività up front.

Richiamava poi la sent. n. 263/22 della Corte Costituzionale che ha ammesso la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata di tutti i costi, sia recurring che up front.

Evidenziava che la quietanza liberatoria sottoscritta dovesse considerarsi nulla in quanto non contiene una determinazione quantitativa e causale dell'oggetto della rinuncia.

Faceva presente, infine, che con ordinanza n. 1951/23 la Corte di Cassazione avesse riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art.125 t.u.b., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n. 141/10 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per

unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve pure osservarsi che l'intermediario resistente abbia versato in atti copia di una quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente in seguito all'incasso delle somme riconosciute in suo favore in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo: in relazione al significato e alla portata dichiarazioni contenute in tali atti, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire – richiamando le indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 8827/2017) che "Allorquando ... la quietanza ... contenga una esplicita dichiarazione di rinuncia con la quale il cliente dichiara di abdicare, con effetti estintivi, alle pretese di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite, non vi è più spazio per una interpretazione della stessa che possa consentire di ricondurla alla mera efficacia non negoziale che la stessa normalmente riveste, dovendo prevalere l'univoco tenore testuale dell'atto ai sensi dell'art. 1362 c.c.; e ciò soprattutto allorquando, come nel caso di specie, il documento sottoscritto dal ricorrente appaia circostanziato in ordine all'oggetto della rinuncia" (cfr. Coll. Bari, dec. n. 5563/21).

Pertanto, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questo Arbitro, deve pure rilevarsi in generale che le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati; nel caso di specie la quietanza reca la data dell'01/11/2023, successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (20/09/2023) e della liberatoria (11/10/2023).

Ciò nonostante, alla luce dei richiamati principi espressi dal Collegio di coordinamento nonché di un orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. civ.

Sez. III, ord. 19 luglio 2023, n. 21400) – che ha “ritenuto che in presenza di una situazione di asimmetria informativa qual è quella caratterizzante i rapporti di consumo, la rinuncia da parte del consumatore presupponga per la sua validità che questi abbia l’esatta rappresentazione dei diritti di sua spettanza, che sia consapevole dei vizi dell’atto presupposto e volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle proprie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili” – il più recente indirizzo interpretativo dei Collegi ha ritenuto che, in presenza di quietanze sottoscritte nelle condizioni qui descritte, non ricorrano le condizioni necessarie per la loro efficacia preclusiva, rispetto alle pretese del ricorrente “laddove la rinuncia non è riferibile specificatamente ai costi oggetto di rinuncia che non risultano individuati nella loro determinazione quantitativa e causale, sicché la relativa eccezione risulta priva di pregio”(cfr. per tutte, Coll. Milano, dec. n. 106/2024).

Nel caso di specie, il testo della quietanza non indica la specifica quantificazione dell’importo rinunciato, con la conseguenza che debba essere esclusa ad essa qualsivoglia efficacia abdicativa dello stesso.

Pertanto il Collegio – riconosciuta la natura up front tanto delle commissioni di distribuzione e la natura recurring di quelle per l’intermediario – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui v’è prova in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,29%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	nm.a favore dell'interm (recurring)	€ 2.391,95	€ 1.415,24	€ 892,03	€ 892,03	€ 0,00
○	comm. di distribuzione (up front)	€ 2.301,60	€ 1.361,78	58,33		€ 858,33
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 858
interessi legali	si

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 858,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI